

Regolamento Comunale per la Disciplina degli Eventi sul Territorio Comunale

Approvato con DCC n. 177 del 03.11.2011
Allegato alla DCC n. 60 del 22-09-2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti proponenti
- Art. 3 - Programmazione
- Art. 4 - Valutazione dei progetti
- Art. 5 - Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 6 - Responsabile dell'evento
- Art. 7 - Sanzioni
- Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, sul territorio comunale, di manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, religioso, sportivo, folcloristico, gastronomico e di promozione turistica in genere, per le quali è richiesto il supporto e/o il patrocinio del Comune di Assisi.
2. Le attività di cui al precedente comma sono, di seguito, chiamate "eventi".

Art. 2 - Soggetti proponenti

1. Possono proporre e/o organizzare eventi, a carattere occasionale e temporaneo, nel territorio comunale, a norma del presente regolamento, i seguenti soggetti:
 - Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - Associazioni culturali, sportive, del tempo libero, giovanili e del volontariato, formalmente costituite;
 - Comitati per la promozione turistica del territorio;
 - Privati cittadini.

Art. 3 - Programmazione

1. I soggetti interessati a proporre/organizzare eventi a norma del presente regolamento devono presentare al competente Ufficio comunale il relativo progetto di massima almeno sei mesi prima della data del loro inizio, salvo quanto previsto da diverse specifiche disposizioni normative.
2. Detto progetto deve contenere almeno:
 - nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail dell'ente e/o associazione richiedente e del soggetto firmatario della richiesta;
 - qualifica del firmatario stesso nel caso in cui la richiesta è prodotta per conto di ente o associazione;
 - la denominazione, il programma di massima, la data, il luogo e la durata dell'evento;
 - la precisazione se è previsto un biglietto per assistere all'evento;
 - il tipo di supporto richiesto al Comune;
 - il preventivo di massima delle spese da sostenere ed il relativo finanziamento.

3. La Giunta Comunale può derogare a quanto previsto dal precedente comma 1 per iniziative/eventi di particolare pregio e interesse per la Città.

Art. 4 – Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata dal competente Assessorato, congiuntamente con Ufficio comunale preposto, sulla base dei seguenti elementi:
- l'evento deve essere consono alla cultura, alla spiritualità e ai valori ambientali e paesaggistici di Assisi;
 - il sostegno richiesto al Comune deve essere compatibile con i propri regolamenti, il proprio bilancio e la propria organizzazione;
 - il periodo ed i luoghi di svolgimento non devono interferire con la programmazione delle attività gestite direttamente dall'Amministrazione comunale e con gli eventi ricorrenti e consolidati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Solennità di San Francesco Patrono d'Italia, di Santa Chiara, di San Rufino, il Perdono di Assisi alla Porziuncola, la Festa del Voto, la Festa di Calendimaggio, il Palio di S. Rufino, Festa di S. Antonio Abate.
 - deve essere evitata la sovrapposizione di grandi eventi sia in Assisi capoluogo sia in ciascuna Frazione;
 - hanno priorità le manifestazioni ricorrenti. A parità di edizioni svolte, la precedenza è determinata dall'ordine di acquisizione della domanda al protocollo generale del Comune;
 - le richieste inerenti le nuove manifestazioni, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. L'autorizzazione del singolo evento e l'eventuale supporto del Comune sono formalizzati con specifica determinazione dirigenziale, conforme agli indirizzi degli organi di governo del Comune (Sindaco, Giunta, Assessore delegato).

Art. 5 - Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione degli eventi, di norma, è curata interamente dai soggetti proponenti ai quali fa carico l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni e/o permessi previste dalle leggi, compresi quelli di competenza degli uffici comunali.
2. Durante lo svolgimento degli eventi è fatto obbligo agli organizzatori di mantenere sempre pulite ed in perfetto ordine le strutture di proprietà comunale, nonché gli spazi esterni eventualmente concessi in uso.
3. Al termine dell'evento gli organizzatori devono lasciare in ordine e liberi da rifiuti tutte le strutture pubbliche utilizzate.

Art. 6 - Responsabile dell'evento

1. Il firmatario del progetto-proposta assume automaticamente il ruolo di garante dell'ordinato svolgimento dell'evento ed è responsabile, in ogni sede, di qualunque danno a persone e cose, cagionato da propri incaricati, dal pubblico o dai partecipanti all'evento stesso.
2. A tal fine deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza di RCT (con massimale di almeno € 1.000.000,00) che tenga indenne il Comune da qualunque danno a cose e persone, cagionato da propri dipendenti, incaricati, dal pubblico o dai partecipanti all'evento, ad attrezzature e/o macchinari dati in concessione. Detta polizza deve avere la durata almeno pari a quella dell'evento, compreso eventuale allestimento e disallestimento. Copia della polizza con relativa quietanza deve essere consegnata al competente Ufficio almeno 24 ore prima dell'evento.
3. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'evento, qualora non già indicato nel progetto, il soggetto proponente deve, altresì, individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il responsabile della sicurezza.

Art. 7 – Sanzioni

1. Salvo quanto previsto da specifici regolamenti comunali, la violazione degli obblighi di cui all'Art. 4, comma 1, lett. a, Art. 5 e Art. 6, comma 3, del presente regolamento è sanzionata con multe non inferiori ad euro 500,00 e fino ad un massimo di euro 1.500,00.
 2. La mancata stipula e presentazione della polizza di cui al comma 2 del precedente art. 6 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione concessa.
-

3. Al soggetto cui è inflitta una sanzione superiore ad euro 750,00 ed all'Ente o Associazione che rappresenta, è preclusa la possibilità di organizzare eventi nel territorio comunale per il biennio successivo.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi abrogata qualsiasi precedente disposizione comunale in materia.
